

**ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER L'ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AL CONTROLLO, TUTELA E PREVENZIONE SUL TERRITORIO
DELLA RISERVA NATURALE PONTE DEL DIAVOLO DI LANZO**

TRA

L'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali (nel seguito denominato Ente Parco) con sede in Venaria Reale, Viale Carlo Emanuele II, 256 (C.F. e Partita IVA 01699930010) rappresentato dalla dr.ssa Stefania Grella, in qualità di Direttore pro-tempore, domiciliata per il presente Accordo presso la suddetta sede, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 21 del 14/04/2025;

E

La Città di Lanzo Torinese (nel seguito denominata Comune) con sede in Via San Giovanni Bosco n.33 – Lanzo Torinese (C.F. 83002670012 - Partita IVA 01111370019) rappresentata dal Sindaco Pro-Tempore Fabrizio VOTTERO BERNARDINA, domiciliato per il presente Accordo presso la suddetta sede, in esecuzione della deliberazione n. 71-2025 del 17/04/2025;

Premesso che:

l'art. 15 della legge n. 241/1990, recita: "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Città di Lanzo Torinese e l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, collaborano per l'attività di supporto al controllo, tutela e prevenzione sul territorio della Riserva Naturale Ponte del Diavolo di Lanzo.

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e la Città di Lanzo Torinese per lo svolgimento nella Riserva naturale del Ponte del Diavolo di Lanzo Torinese di attività di presidio a supporto del servizio di vigilanza dell'Ente Parco e del Comune, volta alla prevenzione e controllo delle violazioni inerenti la tutela del patrimonio ecologico/ambientale, con espressa esclusione del Servizio di Vigilanza ai sensi della L.R. 19/09 e ss.mm.ii.

ART. 2

La Città di Lanzo Torinese si impegna a realizzare l'attività di supporto al controllo, tutela e prevenzione sul territorio della Riserva Naturale Ponte del Diavolo di Lanzo attraverso la collaborazione con Associazioni di volontariato o altri enti assimilati.

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali trasferirà alla Città di Lanzo Torinese l'importo massimo annuo di € 2.000,00, sulla base di idonea rendicontazione e della presentazione di una relazione riepilogativa dei servizi espletati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 3

Il presente Accordo ha la durata di anni uno (1) con decorrenza dalla data di

sottoscrizione, eventualmente rinnovabile mediante atto espresso.

Ogni modifica all'Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

ART. 4

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme relative alle forme di consultazione e di interpretazione previste per le convenzioni tra pubbliche amministrazioni.

Direttore dell'Ente di gestione delle	Il Sindaco
aree protette dei Parchi Reali	della Città di Lanzo Torinese
Dott.ssa Stefania GRELLA	Fabrizio VOTTERO BERNARDINA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs

82/2005 e s.m.i